

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI  
Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL  
D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CORRELATI INCENTIVI  
ECONOMICI.

### ***Articolo 1 (Oggetto e finalità)***

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### ***Articolo 2 (Soggetti interessati)***

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità (vedi delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 2/2019);
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, in possesso di profili professionali tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto all'attività da compiere.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

### ***Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)***

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti ;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori;
  - g) direzione dell'esecuzione;

- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
  3. È condizione imprescindibile per l'attribuzione degli incentivi che per l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura sia stata indetta ed espletata una gara.

#### ***Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)***

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile del Settore competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

#### ***Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)***

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma

- 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### ***Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)***

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produzione, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Ufficio Personale di questo Ente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

#### ***Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)***

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
  - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

#### ***Articolo 8 (Costituzione del fondo)***

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2. In sede di costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sono in via presuntiva quantificate le tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 7. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla corresponsione degli incentivi economici e alle altre finalità di cui all'art. 113, comma 4 del codice.

3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel quadro economico dell'opera, servizio o fornitura è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 9, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e della percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 5.000.000	2%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,5%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,3%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

### **Articolo 9 (Criteri di ripartizione del fondo)**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

**Tabella 1**

<b>LAVORI PUBBLICI</b>				
	<b>%</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Funzione</b>	<b>%</b>
A1	45	Responsabilità Procedimento e Programmazione	Responsabile del procedimento e programmazione Eventuali Collaboratori	40 5
A2	20	Centrale Di Committenza	Responsabile Centrale di Committenza Eventuali Collaboratori	15 5
B	10	Verifica Progettazione	Tecnico/i responsabile verifica	10
C	20	Direzione lavori	Tecnico responsabile	15
			Tecnico collaboratore firmatario di elaborati	5
D	5	Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato Regolare Esecuzione /Conformità e/o Collaudo Statico	Tecnico incaricato	5
	100			100

Per quanto attiene alla ripartizione delle somme relative alle singole fasi previste per le attività riportate nella precedente tabella, si precisano le seguenti ulteriori ripartizioni in base all'effettiva attività svolta dal soggetto incaricato:

#### **Attività A "Responsabilità Procedimento":**

	<b>FASE DELLA ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE SPETTANTE 40%</b>	
OPERE O LAVORI	RUP dalla programmazione fino al contratto di appalto dei lavori	A1	45
	RUP esecuzione del contratto	A2	55

#### **Attività B "Verifica e Validazione":**

	<b>FASE DELLA ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE SPETTANTE 10%</b>	
OPERE O LAVORI	Verifica Progetto di Fattibilità	B1	20

	Verifica Progettazione definitiva	B2	50
	Verifica Progettazione esecutiva	B3	30

**Attività C “Direzione Lavori”:**

	FASE DELLA ATTIVITA’	PERCENTUALE SPETTANTE 20%	
OPERE O LAVORI	Direzione dei Lavori	C	100

**Attività D “Collaudo”:**

	FASE DELLA ATTIVITA’	PERCENTUALE SPETTANTE 5%	
OPERE O LAVORI	Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione	D1	70
	Collaudo Statico	D2	30

**Tabella 2**

<b>FORNITURE E SERVIZI</b> (SOLO PER IL CASO IN CUI E’ OBBLIGATORIO NOMINARE IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE).			
<b>1. ATTIVITA’ GENERALE</b>	<b>2. QUOTA %</b>	<b>3. ATTIVITA’ SPECIFICA</b>	<b>4. %</b>
<b>UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>45</b>	Responsabile del Procedimento	40
		Collaboratori tecnici ed amministrativi	5
<b>FASE DI GARA (CUC)</b>	<b>20</b>	Responsabile Centrale di Committenza	15
		Eventuali collaboratori	5
<b>FASE DI ESECUZIONE</b>	<b>30</b>	Direzione esecuzione del contratto	25
		Collaboratori tecnici e amministrativi	5
<b>REGOLARE ESECUZIONE</b>	<b>5</b>	Verifica conformità	5
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

**Articolo 10 (Erogazione delle somme)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Alle percentuali di cui al precedente articolo, secondo le ripartizioni per singole attività, vengono previste le seguenti riduzioni conseguenti ad eventuali incrementi dei tempi e dei costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l’Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all’attività svolta dal personale coinvolto:

incrementi tempo			incrementi costo		
1-30 gg.	Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma, o previsioni durata lavori, del progetto esecutivo approvato	- 5 %	0-10 %	Rispetto al costo dell'opera o lavoro aggiudicato nell'appalto al netto del ribasso	- 5 %
31-120 gg.		- 10%	11-30 %		- 10 %
121-180 gg.		- 30%	31-50 %		- 30 %
181-240 gg.		- 60%	51- 70 %		- 60 %
241-300 gg.		- 80%	71-100 %		- 80 %
oltre 301 gg.		- 100 %	oltre 101 %		- 100%

- Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso gli incrementi siano conseguenti ad applicazione di casistiche e/o tipologie previste dalla normativa vigente, quali ad esempio gli interventi migliorativi, le opere complementari e le varianti al progetto, le sospensioni e proroghe, che, ritenute conformi ex lege, non costituiscono pertanto elementi in contrasto con le finalità, principi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione.
- Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 4, lett. b).

#### **Articolo 11 (Coefficients di riduzione)**

- Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 8 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 4, lett. b).

#### **Articolo 12 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

- Il soggetto competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
- Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Responsabile del Settore, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - il Responsabile del Settore dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il Responsabile del Servizio Personale assume la determinazione di liquidazione.
  - per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:



- il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Responsabile del Settore competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Responsabile del Servizio Personale assume la determinazione di liquidazione.
  - c) per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
  - d) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il responsabile del procedimento documenta al Responsabile del Settore competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente Responsabile del Settore competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Responsabile del Servizio Personale assume la determinazione di liquidazione.

### **Articolo 13 (Applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 14, comma 1, secondo periodo.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

### **Articolo 14 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al regolamento approvato con deliberazione n. 72 del 27.11.2015. Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017, continua altresì ad applicarsi il regolamento approvato a seguito della riforma del 2014 per le attività incentivate poste in essere entro il 19.04.2016, per le fasi precedenti all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario, anche se il bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016: programmazione, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione procedura di gara.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

### **Articolo 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni del vigente statuto comunale.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione n. 72 del 27.11.2015, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.